

Abusi sessuali in ambito ecclesiale

*Direttive della Conferenza dei Vescovi svizzeri e dell'Unione
dei Superiori maggiori religiosi della Svizzera*

Terza edizione
Friburgo, gennaio 2014

Indice

Prefazione	3
1. Il problema della responsabilità	4
2. Dove deve iniziare la prevenzione?	7
3. Procedure di prevenzione	9
4. Commissione di esperti della CVS e altre commissioni di esperti	11
5. Procedure adeguate	12
6. Garanzia di scambio delle informazioni	13
7. Diritto pubblico	14
8. Disposizioni finali	14
<i>Allegato: Terminologia</i>	16

Prefazione

Nel 2002 è uscito il documento della Conferenza dei Vescovi svizzeri "Abusi sessuali nella pastorale. Direttive per le Diocesi". Siamo alla terza edizione, dal titolo "Abusi sessuali in ambito ecclesiale. Direttive della Conferenza dei Vescovi svizzeri e dell'Unione dei Superiori maggiori religiosi della Svizzera".

La modifica del titolo è frutto di un processo di cui siamo grati soprattutto a coloro che hanno subito abusi sessuali in ambito ecclesiale e sopportato il silenzio che li avvolgeva. Grazie a Dio, non hanno smesso di evocare una dignità umana ferita. Dobbiamo loro, oltre alla domanda di perdono, anche riconoscenza. In modo particolare, gli incontri personali con le vittime ci aprono gli occhi dinanzi a una tragedia occultata troppo a lungo. Gli operatori dei media hanno, da parte loro, contribuito a metterci dinanzi alle nostre responsabilità. Ringraziamo i periti che si impegnano professionalmente nelle varie istanze.

Tutte queste esperienze ci hanno insegnato quanto sia importante pubblicare assieme il documento, come Conferenza dei Vescovi e come Unione dei Superiori maggiori. Esso tiene conto, inoltre, delle esigenze avanzate a giusto titolo a livello di Chiesa universale dalla Congregazione per la Dottrina della fede.

Parecchi sono coloro che in mezzo a noi soffrono di abusi sessuali subiti in passato e/o nel presente. Siamo consapevoli che la storia ingloba il passato, il presente e il futuro. Ciò che è trascorso impregna il presente e condiziona il futuro. Non ci sottraiamo alla storia degli abusi sessuali – non perché dobbiamo, bensì perché vogliamo.

Il rispetto di ogni essere umano fa parte integrante della nostra vocazione!

I Vescovi svizzeri e i Superiori maggiori religiosi

Premessa:

In ambito ecclesiale operano persone legate in modo diverso, a livello giuridico, all'istituzione Chiesa. Vi sono membri del clero incardinati e operatori pastorali muniti di missio. Altri ancora lavorano in virtù d'un impiego nella Chiesa, ma senza delega episcopale. Inoltre operano, sempre nell'ambito della Chiesa, i responsabili delle istanze di diritto pubblico ecclesiastico, benché non rispondano direttamente alle autorità ecclesiali. Non mancano poi, nella Chiesa, i molti volontari. Tale differenziazione comporta un approccio per analogia a seconda del vincolo con la Chiesa.

1. Il problema della responsabilità

1.1 Nozioni fondamentali

I termini usati nella discussione sulla trasgressione dei limiti possono provocare sentimenti di rifiuto, perché non coincidono con la definizione stessa di collaboratore pastorale. In questo documento la chiara definizione dei termini mira a:

1. in primo luogo: prevenire la banalizzazione facilmente presente in questo contesto.
2. in secondo luogo: precisare la dinamica di causa-effetto di tali comportamenti.

Definizioni dettagliate si trovano nell'allegato.

1.1.1. *Abusi sessuali.* Quando una persona commette degli atti sessuali con persone che gli chiedono consiglio, che hanno bisogno di aiuto o dipendono da lei, si parla di sfruttamento sessuale o abuso sessuale. Spesso si pensa che lo sfruttamento o le molestie sessuali esistano solo in caso di coazione o di violenza fisica. Non è esatto, perché anche espressioni o gesti a connotazione sessuale o proposte sconvenienti sono effettivamente degli abusi di ordine sessuale.

1.1.2. *Abuso dell'influsso morale.* In caso di abuso di ordine sessuale il colpevole sfrutta generalmente un influsso morale. Si trova infatti in una posizione di superiorità nei confronti della vittima su uno o più punti, per es. per posizione gerarchica, funzione, età, autonomia affettiva, sapere, prestigio pastorale. In questo senso si parla anche di abuso di potere verso persone "dipendenti". In questa sede, d'ora in avanti si parlerà di reo per designare la persona che ha commesso abusi e di vittima per designare chi li ha subiti.

1.1.3. *"Consenso" della vittima?* Anche in caso di consenso supposto o espresso della vittima per gli atti menzionati, lo sfruttamento o le molestie sessuali sono reali. Quando si invocano ragioni pastorali o un desiderio d'assistenza, non si fa altro che velare la natura abusiva di un comportamento. Queste ragioni non possono in nessun caso giustificare simili atti con persone "dipendenti". Il collaboratore pastorale ha tutta la responsabilità nelle relazioni pastorali o in altre forme di assistenza.

1.1.4. *Tutti i collaboratori pastorali e tutti coloro che hanno dedicato la propria vita a Dio godono di una posizione particolare.* Coloro che sono alla ricerca di consigli generalmente fanno poca differenza tra un collaboratore pastorale consacrato o non consacrato. Molti collaboratori pastorali godono di un prestigio particolare in qualità di rappresentanti dell'istituzione Chiesa con i suoi alti principi; così la gente si rivolge a loro per ricevere aiuto e assistenza. Le considerazioni seguenti interessano perciò tutti i collaboratori pastorali (uomini e donne) e tutti gli appartenenti a comunità ecclesiali.

1.2. Una semplice relazione d'amore? Solo un passo falso?

1.2.1. *Contro la banalizzazione.* Dire che il collaboratore pastorale porta la totale responsabilità di una trasgressione a molti può sembrare troppo duro, esagerato o ingiusto. Non si tratta forse soltanto di qualche imprudenza che viene esagerata o forse anche di una relazione desiderata da ambo le parti? Inoltre si argomenta che le "cosiddette vittime" – almeno quando sono adulte – potrebbero difendersi; oppure che spesso accondiscendono volentieri, addirittura che desiderano tali relazioni o le provocano. Si obietta che non è chiaro chi sia veramente la vittima e chi il colpevole o che si tratterebbe di una specie di relazione amorosa fra due adulti, entrambi liberi e ugualmente colpevoli e responsabili. Si giunge perfino a ritenere che questi casi sarebbero dei passi falsi più o meno spiacevoli o degli affari privati, certamente imbarazzanti, ma ai quali non bisognerebbe dare eccessiva importanza.

1.2.2. *Conseguenze oggettive.* Qui non si tratta di giudicare la colpevolezza soggettiva, ma piuttosto di capire la dinamica delle relazioni pastorali. Infatti si sottovalutano spesso le gravi conseguenze psicologiche che semplificazioni come quelle citate possono causare alle persone coinvolte.

1.3. Il non rispetto della dinamica della relazione pastorale

1.3.1. *Dipendenza pastorale.* La relazione pastorale è una relazione fra due esseri umani non ugualmente forti. La persona in cerca di consiglio è generalmente debole ed insicura. Probabilmente si trova in fase di crescita o con un'esistenza difficile o in crisi, in cerca d'orientamento o di aiuto: è quindi vulnerabile. Anche se a prima vista non si nota o se la persona lo nasconde con apparente sicurezza, nella maggioranza dei casi essa cerca l'incontro con il collaboratore pastorale per un bisogno di sostegno e di chiarificazione. Esperienze non accettate e problemi esistenziali suscitano sentimenti di vuoto, paura, delusione, esaurimento, vergogna, solitudine: tutto questo spesso costituisce la debolezza invisibile di questi individui.

1.3.2. *Ciò che si aspetta da un collaboratore pastorale.* Per la persona in cerca di orientamento è scontato che il collaboratore pastorale non approfitti di questo bisogno di aiuto e che non inseguisca alcun interesse personale. Al contrario, da lui si aspettano sostegno, comprensione, orientamento, conforto e persino guarigione. In questo senso il collaboratore pastorale assume il ruolo di un padre o di una madre piena di sollecitudine, altruista, responsabile, mentre la persona che a lui si rivolge ha una posizione paragonabile a quella del bambino. Deve aprirsi al collaboratore pastorale, dargli fiducia e svelargli anche delle situazioni personali, affinché lo si possa aiutare. La relazione pastorale può allora generare una grande vicinanza, una forte densità emozionale. L'esperienza di essere ascoltato pazientemente, con benevolenza, d'essere accolto con comprensione, d'essere preso sul serio e consolato, purtroppo diventa rara per molti. Spesso a queste persone mancano altri contatti della stessa qualità. Perciò la relazione con il collaboratore pastorale o con membri di comunità religiose o altre comunità ecclesiali è vissuta come particolarmente benefica.

1.3.3. *"Proiezione".* La buona relazione con il collaboratore pastorale nelle persone in cerca di consiglio, può generare il desiderio di una relazione bambino-genitore (desiderata o persa) o di coppia. Può allora nascere la voglia di riconoscenza, di affetto, di uscire dalla solitudine, di conferma del proprio valore in caso di senso di inferiorità, di sentirsi compresi. Spesso nascono quindi dei sentimenti molto positivi verso il collaboratore pastorale. Questa dinamica è conosciuta in tutte le professioni sociali col nome di "proiezione".

1.3.4. *"Riflessione".* Dovere del collaboratore pastorale è di riflettere sui sentimenti proiettati sulla propria persona. Riflettere significa allo stesso tempo "cercare di comprendere" e "agire di conseguenza". Cosa significa concretamente? Il collaboratore pastorale deve cercare di comprendere la genesi, spesso molto lontana, che sta alla base dei sentimenti diretti verso di lui e stabilire una relazione con la storia della persona che ha di fronte. Deve quindi rendere comprensibili e coscienti questi sentimenti o desideri in coloro che cercano aiuto sulla base delle loro passate esperienze.

1.3.5. *Rinforzare l'autonomia.* Riflettere, cercare di relazionare le emozioni con la storia della persona nel bisogno e indicare il cammino affinché questi sentimenti siano capiti più chiaramente: ecco i segni di una buona gestione delle emozioni, dei desideri e dell'immaginazione.

E' l'unica via per un progresso sicuro verso una più profonda accettazione di se stessi e verso una più ampia autonomia. Bisogna anche favorire delle buone relazioni umane al di fuori della situazione pastorale. Solo così le persone in cerca d'aiuto si rendono indipendenti rispetto al collaboratore pastorale. L'aiuto pastorale lascia il posto allo sforzo personale e a una presa di coscienza più forte del proprio valore.

1.4. Chi è responsabile della gestione appropriata dei sentimenti?

1.4.1. *I sentimenti personali.* Tenuto conto della profondità emozionale dei colloqui è normale che il collaboratore pastorale provi dei sentimenti (positivi o non). L'importante è gestirli correttamente.

1.4.2. *Uso (inconscio) dei sentimenti.* La gestione dei propri sentimenti durante i colloqui deve e può essere appresa. Se un collaboratore pastorale lascia entrare i propri desideri di vicinanza e di affetto nel colloquio, mette la persona in cerca di consiglio in una situazione estremamente difficile e – coscientemente o no – approfitta dei sentimenti di questa persona. Coloro che cercano aiuto, dato il loro desiderio di avere come guida una persona buona e sicura, possono fare molto per ottenere benevolenza o “amore” ed “essere accettate”. Non possono e non vogliono rischiare di perdere il sostegno necessario, svicolando o difendendosi. Chi non è sicuro di sé e crede all’autorità e alla competenza del collaboratore pastorale non vuol correre un tale rischio. Capita anche che l’interesse mostrato dal collaboratore pastorale sia percepito come una valorizzazione della propria persona.

1.4.3. *Accompagnamento non professionale.* Le persone più deboli e i loro sentimenti non sono quindi più seguiti in modo professionale, ma si mischiano ai bisogni personali del collaboratore pastorale. Quest’ultimo ora, a suo piacimento, può approfittare più o meno chiaramente della situazione per i propri impulsi. Ne porta lui soltanto la responsabilità.

1.4.4. *Nessuna giustificazione.* Anche se l’impulso ad una relazione sessuale venisse dall’altra persona, non sarebbe lecito accettare un simile contatto. Questo non per motivi anti-sessuali, ma perché ciò renderebbe impossibile e non rispetterebbe il compito pastorale.

1.4.5. *Disillusione evidente.* In tali casi è necessario chiarire le cose, tagliar corto a ogni illusione e spiegare la proiezione (il desiderio rivolto al collaboratore pastorale) serenamente, ma chiaramente. Da una parte, il desiderio di vicinanza deve essere preso seriamente e rispettato come segno del bisogno di una maggiore intensità di vita; dall’altra, nello stesso tempo, bisogna spiegare senza ambiguità che simile desiderio non può essere realizzato nella relazione con il collaboratore pastorale. Per dirlo con una metafora: i collaboratori pastorali devono occuparsi degli affamati e degli assetati. Perciò non possono considerare se stessi come un nutrimento, ma sempre come coloro che conducono con amore verso la tavola della vita.

1.4.6. *Etica professionale.* Un’attitudine chiara e senza equivoci del collaboratore pastorale o dell’accompagnatore è determinante. Una volta posti i limiti con comprensione, può iniziare un trattamento positivo dei desideri di chi cerca consiglio e aiuto e può essere sostenuta la loro applicazione in altre relazioni. Rispettare i limiti vuol dire impiegare in modo cosciente, responsabile e professionale la vicinanza e la distanza o l’empatia di sostegno (comunione affettiva) per il bene altrui.

1.4.7. *Relazioni nefaste.* Se, nel contesto menzionato, nascono delle relazioni intime, queste non possono essere paragonate a una normale relazione d’amore fra due adulti, nella quale i due possiedono una capacità di decisione autonoma e le medesime possibilità di discernimento. Atti sessuali avvenuti con chi dovrebbe essere d’aiuto, fanno nascere nella vittima confusione e insicurezza. Se si tien calcolo dell’insicurezza di coloro che sono in cerca di aiuto, si capisce come tale superamento dei limiti ne aumenti ulteriormente la confusione interiore. Purtroppo, spesso il silenzio imposto da “colui che aiuta” rafforza ancora più la cosiddetta complicità e il legame negativo.

1.4.8. *Dall’ambivalenza alla rivelazione.* Spesso passa molto tempo prima che una vittima osi parlare con qualcuno di tali esperienze. Sentimenti ambivalenti e dubbi fanno chiedere se sia stato giusto impegnarsi in una simile relazione. Le ragioni del consenso sono spesso confuse: mi ama veramente? ha bisogno di me? abusa di me? Profondi sentimenti religiosi possono essere toccati e feriti. La vergogna e il senso di colpa di fronte a questi contatti sessuali e la paura delle possibili chiacchiere o perfino dell’estromissione dalla comunità, fanno sì che le vittime tacciano per molto tempo. Solo alla fine di un lungo processo di presa di coscienza, la vittima realizza di essere stata usata dal colpevole per soddisfare i suoi impulsi, anche se apparentemente con lo scopo di aiutarla.

1.4.9. *Bambini, giovani, disabili.* E’ chiaro che la problematica sopra descritta è ancora più evidente quando si tratta di bambini, di giovani, di disabili o di altre persone dipendenti, come dei subordinati.

In questi casi la responsabilità di collaboratori pastorali, religiosi e appartenenti a comunità ecclesiali, è particolarmente grave.

2. Dove deve iniziare la prevenzione?

Presa di coscienza. Bisogna essere coscienti dei fattori di rischio che possono portare a trasgressioni di ordine sessuale da parte di collaboratori pastorali e delle misure atte a favorire rapporti corretti con le persone alla ricerca di aiuto e consiglio. Non si tratta né di un regolamento superfluo né di una ingerenza esagerata nei sentimenti altrui. Il delicato campo delle relazioni umane sviluppate dai collaboratori pastorali richiede delle regole ferree, affinché il servizio pastorale, pedagogico o di assistenza sia svolto a regola d'arte. Oltre alle considerevoli conseguenze psicologiche per le vittime e il loro ambiente, le trasgressioni di ordine sessuale possono anche distruggere la fiducia nella Chiesa e nei valori che essa difende.

2.1. Abuso della posizione personale

2.1.1. *Fiducia basilare.* Generalmente i collaboratori pastorali godono facilmente di una grande fiducia e stima da parte della gente. Gli adulti che cercano aiuto e consiglio, i giovani alla ricerca di un senso della vita e di orientamento ed i bambini attribuiscono loro una notevole dose di saggezza, di conoscenza e di competenza. Da queste strutture relazionali può nascere una grande apertura personale, come pure una certa dipendenza o sottomissione. Nei normali rapporti quotidiani è raro che questa fiduciosa apertura sulla propria situazione personale avvenga così rapidamente. Per questo motivo, da entrambe le parti e spesso inconsciamente, viene dato ai collaboratori pastorali un potere. Questo potere, a volte, per lo più in modo sottile e nascosto, può venire usato narcisisticamente per soddisfare propri bisogni.

2.1.2. *Miscuglio di status personale e professionale.* La manifestazione di fiducia verso il collaboratore pastorale non è dovuta dapprima alla sua persona, ma si basa sul rispetto di una professione per la quale l'integrità etica, l'assenza di interessi personali e di pretese erotiche sono fuori discussione. Il collaboratore pastorale è di regola considerato come uno che si impegna disinteressatamente per il bene delle persone. Chi è impegnato nella pastorale non deve lasciarsi sviare dall'attitudine di dipendenza dell'altro, dal rispetto e dall'idealizzazione di cui è oggetto, verso la soddisfazione dei propri impulsi personali o del desiderio di riconoscimento e di credito. Il sentirsi responsabile di fronte alla fiducia testimoniata, il modo cosciente e professionale di gestire i propri sentimenti in caso di richiesta di consigli e l'impegno verso le esigenze etiche della professione sono indispensabili. Perciò ogni ingiustizia commessa verso gli altri, quando è commessa da un collaboratore della Chiesa, è doppiamente avvertita. Inoltre, egli deve evitare di colpevolizzare in modo ingiustificato o inutile.

2.2. Lo squilibrio socio-storico

2.2.1. *Superiorità maschile?* Il modo di esercitare il potere, consciamente o inconsciamente, nella società e nella Chiesa, spesso ha avuto delle conseguenze negative nella storia. Sovente erano gli uomini che decidevano ed esercitavano il potere. Le donne, i giovani ed i bambini erano esclusi dal diritto attivo di partecipazione. Questa visione, se non si fa attenzione, può ancora influenzare il presente e favorire sottili sentimenti di superiorità da parte maschile.

2.2.2. *Fattore subcosciente di rischio.* Ancora oggi purtroppo succede che, senza rendersene conto, le donne, come pure i bambini e i giovani, siano considerati come meno degni di rispetto e di minor valore e siano impegnati e sfruttati egoisticamente. Tale mancanza di stima, spesso inconscia, crea un clima pericoloso nel quale abuso e sfruttamento possono essere esercitati sotto svariate forme, non solo sessuali.

2.3. Atteggiamento di fronte alla sessualità

2.3.1. *Accettazione della sessualità.* E' necessario confrontarsi in modo franco, fiducioso, responsabile e continuo con la propria sessualità. Accettare questo modo di essere, proprio di tutte le creature umane, è condizione fondamentale per gestire le energie vitali in modo sensato e creativo – specialmente per coloro che hanno scelto il celibato – in vista di una rinuncia cosciente alla pienezza sessuale. La scelta del celibato è una sfida particolare per la gestione della sessualità.

2.3.2. *Relazione naturale verso la sessualità.* La rimozione, la dissociazione e la svalutazione della sessualità e del bisogno di contatto aumentano il rischio di trasgressione dei limiti. La sessualità deve essere ritenuta una componente naturale dell'essere umano e non necessariamente in relazione con il peccato e lo sbaglio.

2.3.3. *Zone d'ombra.* Capita spesso che la sessualità, in un contesto di paura e di svalutazione, venga collocata nella zona grigia del segreto. I sentimenti verso la sessualità, le fantasie e gli atti del reo possono passare sotto silenzio o essere repressi, a volte perfino negati a se stessi. E la colpa spesso cade sulla vittima.

2.4. L'integrazione della sessualità è un processo

2.4.1. *In cammino.* Ogni persona ha il dovere di integrare la sessualità nella propria vita, ma non sempre è cosa semplice. L'integrazione della sessualità nella forma di vita liberamente scelta è sempre un processo (successione di fenomeni legati fra loro). Come in ogni ambito della vita, anche qui ci sono momenti di riuscita e momenti di insuccesso. Vi giocano un ruolo fattori consci e inconsci. Ogni uomo e ogni donna devono rallegrarsi dei successi, ma non devono aver vergogna nelle difficoltà. Tutti dovrebbero ammettere le difficoltà senza esagerarle e avere cura di attraversarle con franchezza.

2.4.2. *Castità.* Nella formazione e nell'aggiornamento dei sacerdoti, dei religiosi e dei membri di movimenti religiosi e dei collaboratori ecclesiastici, vanno approfonditi quegli aspetti umani, psicologici, ascetici, medici e spirituali, che permettano di integrare la castità nella propria personalità.

2.4.3. *Trovare aiuto.* E' non solo auspicabile, ma necessario che preti, religiosi e membri delle diverse comunità e strutture ecclesiali abbiano un luogo dove parlare apertamente delle loro difficoltà. L'accompagnamento spirituale è estremamente importante. Nella Regola di Taizé si trovano queste parole incoraggianti: "L'opera di Cristo in noi domanda molta pazienza. Tutto ciò che noi facciamo e tutto ciò che tralasciamo di fare lascia delle tracce psicologiche che non possono essere cancellate semplicemente dalla confessione e dall'assoluzione. Si tratta di vivere, ricominciando sempre".

2.5. L'importanza dell'equilibrio personale

2.5.1. *Equilibrio interiore.* I collaboratori pastorali che desiderano presentarsi agli altri in modo responsabile devono saper curare anche se stessi. Si tratta di trovare un sano equilibrio fra compiti e distensione, lavoro e piacere, un equilibrio interiore, un giusto rapporto con la propria sessualità e una buona integrazione sociale. A questo proposito, la sensibilizzazione e la responsabilità per lo sviluppo, i sentimenti e i bisogni personali così come l'apprendimento di una sana igiene psichica sono di primaria importanza preventiva. Il paragrafo seguente spiega più da vicino alcuni di questi elementi.

2.5.2. *Cura dei valori religiosi e umani.* Per la buona riuscita della vita spirituale, i seguenti elementi possono aiutare o sono addirittura indispensabili:

- prendere coscienza e rinnovare la motivazione fondamentale della vita consacrata nella meditazione, nella liturgia e nella preghiera
- incontrare Dio nei sacramenti

- la direzione spirituale
- scoprire la presenza e l'azione di Dio nel nostro tempo
- ricercare la sana misura in tutti i settori della vita
- un sano equilibrio fra attività fisica e riposo
- cura dei valori sociali tramite la disponibilità al servizio, vita comunitaria nell'amicizia e compagnia prima di tutto nei "rapporti corrispondenti", come vicinanza e affetto, scambio e sostegno in una cerchia di persone indipendenti, d'età e posizione simili
- come collaboratore pastorale, imparare a vivere la solitudine che permette di "abitare con se stessi" senza doversi sempre affezionare ad altri
- rispetto, apertura e franchezza nei rapporti con gli altri
- disponibilità e capacità di assumere in modo costruttivo i conflitti nella propria vita privata e in ambito professionale
- sviluppo delle capacità intellettuali e di centri d'interesse anche nelle discipline specialistiche
- apertura verso esperienze che arricchiscono lo spirito e lo nutrono (musica, arte, contatto con la natura ecc.).

2.5.3. *Sintomi di una mancanza di equilibrio.* Aggressività ripetuta, bisogno di criticare, sarcasmo, disprezzo verso gli altri, bisogno di dominare, tendenza a colpevolizzare le persone dipendenti, mancanza di vita comunitaria, tendenza a difendersi di fronte alla realtà del mondo d'oggi, pigrizia permanente. Le dipendenze più diverse sono espressione di una mancanza di equilibrio sul piano personale o interpersonale. Questi sintomi devono essere considerati come il segnale per un'indispensabile rimessa in discussione.

2.5.4. *Forme di celibato.* Vogliamo citare in particolare il celibato. Il prete, la religiosa o il religioso scelgono liberamente la via del celibato. Essa ha il suo valore e il suo senso poiché, per motivi religiosi, questa persona vuole essere disponibile al servizio degli altri. Toccato dal desiderio di un Dio infinito, il celibato è il segno che la realizzazione del desiderio umano è ancora in divenire. La rinuncia alla vita di coppia e alla vita di famiglia, che contribuiscono allo sviluppo personale e altruista dell'uomo e della donna, esige dal celibe un equilibrio particolarmente sicuro, per es. l'integrazione sociale nella parrocchia e nel Collegio presbiterale.

3. Misure preventive

3.1. Esperti

3.1.1. *Esperti consulenti e programmi di formazione continua.* Le istanze responsabili impiegano persone qualificate, sia a livello diocesano sia a livello svizzero, che vanno consultate e integrate nella formazione continua.

3.2. Trasparenza

3.2.1. *Apertura e sincerità.* Dal momento che le trasgressioni si sviluppano facilmente in un clima di ambiguità, tutti i responsabili ecclesiali cerchino attivamente la trasparenza, l'apertura e la sincerità. In un clima aperto all'informazione e alla discussione, l'ipocrisia, la dissimulazione e l'inganno possono essere attivamente combattuti.

3.2.2. *Dignità di tutte le persone interessate.* In quanto comunità di credenti, la Chiesa desidera rispettare i diritti e la dignità di tutte le persone interessate. Si tratta soprattutto di rispettare la loro sfera intima.

3.3. Incoraggiare la capacità ad affrontare i conflitti

3.3.1. *L'attitudine ad affrontare i conflitti.* Poiché l'esperienza insegna che le trasgressioni di ordine sessuale possono apparire collegate a un sovraccarico personale e professionale, è bene incoraggiare la comunicazione fra collaboratori ecclesiali e la capacità di affrontare i conflitti. Bisogna liberare i conflitti dai tabù e considerarli come una situazione normale, che si può imparare ad affrontare e per mezzo della quale si possono trovare delle soluzioni.

3.3.2. *Le situazioni di stress.* I molteplici compiti inerenti al ministero ecclesiale, i diversi caratteri e metodi di lavoro, come spesso le grandi attese, le esigenze e le pretese da parte delle parrocchie o delle istituzioni e di altre persone, possono portare a situazioni di grande stress: esse vanno affrontate con l'accompagnamento spirituale e/o la supervisione convenuta con i rispettivi superiori.

3.4. Procedura d'ammissione per i candidati al ministero pastorale e alla vita in una comunità ecclesiale

3.4.1. *Verifica in occasione dell'ammissione.* Il rettore del seminario e i suoi collaboratori, come pure il maestro dei novizi e altri responsabili per l'ammissione di candidati, aspiranti e postulanti, cerchino di ottenere un profilo il più particolareggiato possibile della personalità del candidato. Bisogna tener conto di fattori importanti ed essere specialmente attenti al rapporto con la sessualità e ai problemi che ne possono derivare. Nel corso della procedura d'ammissione, si chiede generalmente anche il parere di una persona di fiducia dell'ambiente sociale del candidato (insegnante, collaboratore pastorale, datore di lavoro). I candidati sono tenuti a consegnare un estratto del proprio casellario giudiziale.

3.4.2. *Consultazione con un esperto.* Quando si manifestano fattori importanti deve essere consultato un esperto.

3.4.3. *Scambio di informazioni.* Quando un candidato al sacerdozio o alla vita religiosa cambia seminario o comunità, tra le autorità responsabili deve avvenire un scambio di informazioni chiaro e preciso sulla persona in questione.

3.5. Formazione

3.5.1. *Confronto con la sessualità.* Un confronto serio con i temi della sessualità e della castità fa necessariamente parte della formazione.

3.5.2. *La conoscenza di sé.* Durante la formazione, i candidati saranno portati alla conoscenza di se stessi. Ognuno dovrà riconoscere e saper esprimere la propria carica emozionale. Un accompagnamento competente aiuterà a lavorare e a trovare delle soluzioni responsabili.

3.5.3. *Il potere dei ruoli e le trasgressioni dei limiti.* Durante la formazione una particolare attenzione verrà riservata alla responsabilità concernente i ruoli, il loro potere esplicito e implicito, come pure alle differenti forme di violazione dei ruoli nell'impegno ecclesiale. Bisogna rendere attenti alle sottili forme di trasgressione dei limiti e imparare a riconoscerle, perché possono essere dei segnali premonitori di abusi sessuali. Superamenti dei limiti, abusi di autorità e di potere devono essere riconosciuti come violazioni della posizione di fiducia che detiene un collaboratore parrocchiale.

3.5.4. *Riconoscimento di situazioni critiche.* Nel corso della formazione si dovrà prestare attenzione particolare ai sentimenti che possono nascere durante un colloquio. Bisogna imparare il modo responsabile e professionale di reagire di fronte a sentimenti positivi e negativi (di proiezione) che il collaboratore pastorale può suscitare, così come il modo di gestire i propri sentimenti.

3.5.5. *Responsabilità.* Nel periodo di formazione si spiega chiaramente che la responsabilità per la salvaguardia della professionalità e dell'integrità sessuale in ogni caso è del collaboratore pastorale.

3.5.6. *Confronto con le conseguenze.* L'informazione sugli abusi e le molestie sessuali in generale e nel campo ecclesiale in particolare fa parte della formazione; come pure il confronto con le conseguenze di un abuso o di una molestia per le vittime e per il colpevole stesso, tenendo conto anche delle conseguenze a lungo termine e degli strascichi che possono pesare sull'ambiente familiare e sociale. Anche le norme e le conseguenze penali ecclesiastiche e civili devono venire presentate e spiegate.

3.5.7. *Vita in comunità.* Il mantenimento del senso della vita comunitaria è essenziale per l'equilibrio psichico del prete. Bisogna soprattutto attirare l'attenzione sull'importanza delle amicizie che si rivelano essere dei rapporti "paritari" fra i membri (vengono chiamate anche rapporti simmetrici) e offrono un clima indispensabile di fiducia reciproca.

3.5.8. *Ammissione all'ordinazione, alla professione solenne e mandato per un ministero ecclesiale.* Prima dell'ordinazione, dell'ammissione ad una comunità o ad un ministero ecclesiale, la questione dell'attitudine ad una vita casta e di celibato e dell'integrazione della sessualità sarà esaminata ancora una volta.

3.6. Aggiornamento, formazione continua, accompagnamento e supervisione

3.6.1. *Aggiornamento.* Negli incontri di aggiornamento, il contenuto delle presenti disposizioni viene regolarmente trattato ed approfondito. In questo ambito, verranno descritti quegli elementi comportamentali che fanno presagire un comportamento che potrebbe portare ad abusi sessuali.

3.6.2. *Frequenza regolare alla formazione continua.* La formazione permanente e regolare garantisce il carattere professionale dell'attività pastorale e pedagogica, a volte con l'intervento di esperti esterni.

3.6.3. *Crisi personali.* Le crisi personali fanno parte dell'esistenza umana. Valore fondamentale della vita nella Chiesa è quello di non abbandonarsi in queste situazioni, ma di sostenersi vicendevolmente. A volte, tuttavia, è necessario anche un aiuto esterno.

3.6.4. *Accompagnamento spirituale.* L'accompagnamento spirituale fa parte integrante della formazione iniziale e continua dei collaboratori pastorali e religiosi e dei membri delle comunità ecclesiali.

3.6.4. *Offerta di accompagnamento complementare.* Sia nella fase iniziale di un nuovo compito, come pure nel caso di crisi personale esistono:

- l'aiuto con un accompagnamento più intenso da parte di uno specialista raccomandato dalle rispettive autorità ecclesiastiche,
- la possibilità di una supervisione complementare in accordo con il superiore responsabile.

3.7. Retrospective e prospettive personali

3.7.1. *Riflessione su se stessi.* L'esame di coscienza, la confessione personale e specialmente il ritiro annuale offrono ad ognuno l'occasione di riflettere sulla propria situazione in questo campo delicato. Bisogna prestare attenzione particolare al modo con cui si gestiscono le delusioni, per es. nella vita personale o in quella professionale. Il risentimento, i meccanismi di rimozione e di isolamento possono favorire un comportamento errato.

3.8. Allestimento di contratti

3.8.1. *Obbligo di indicazione.* La Conferenza dei Vescovi svizzeri e l'Unione dei Superiori maggiori

religiosi della Svizzera si impegnano affinché le presenti direttive vengano rispettate e applicate nell'elaborazione di contratti con persone che assumono funzioni nella pastorale, nell'educazione o ruoli di assistenza in ambito ecclesiale.

4. Commissione d'esperti della CVS e altre commissioni di esperti

4.1. Commissione d'esperti della CVS

4.1.1. Costituzione

4.1.1.1 *Elezione e composizione.* La Conferenza dei Vescovi svizzeri istituisce una "commissione di esperti sugli abusi sessuali". Essa si compone di cinque fino a undici membri, rappresentanti della Chiesa e professionisti per ciò che concerne gli aspetti psicologici, sociali e giuridici degli abusi sessuali. La commissione di esperti è dotata di un regolamento interno.

4.1.2. Compiti

4.1.2.1 *Consiglio.* La Commissione d'esperti della CVS consiglia la Conferenza dei Vescovi svizzeri sugli aspetti psicologici, giuridici, sociali, morali, teologici e di politica ecclesiale degli abusi sessuali, come pure per le relazioni pubbliche necessarie. Essa segue l'evoluzione della problematica all'interno e all'esterno della Chiesa e indica le misure da prendere. Per questo scopo, raccoglie tutte le informazioni riguardanti casi di abusi sessuali in ambito ecclesiale che le sono stati annunciati e crea una statistica da sottoporre alla Conferenza episcopale. I gruppi di esperti a livello diocesano e altri gruppi d'esperti sono tenuti a mettere a disposizione della commissione tutte le informazioni e i dati necessari a questo fine.

4.1.2.2 *Aiuto alla formazione.* La Commissione d'esperti della CVS e i suoi membri possono essere attivi anche nella formazione iniziale e continua e nell'aggiornamento dei preti, religiosi, membri di comunità ecclesiali e collaboratori.

4.1.2.3 *Coordinamento degli altri gruppi di esperti.* La Commissione d'esperti della CVS coordina le attività degli altri gruppi d'esperti e organizza incontri e sedute allo scopo di promuovere fruttuose occasioni di scambio reciproco.

4.1.2.4 *Consultazione.* La Commissione d'esperti della CVS o alcuni dei suoi membri possono essere consultati dai Vescovi e dai Superiori degli istituti religiosi, dai responsabili dei movimenti ecclesiali, dalle istituzioni e dalle istanze della Chiesa.

4.1.2.5 *Consultazione di terzi.* La Commissione della CVS può consultare esperti esterni per lo svolgimento dei suoi compiti.

4.2. Commissioni di esperti

4.2.1. Commissioni diocesane di esperti

4.2.1.1 *Persone di riferimento.* Nelle diocesi si sceglieranno persone di riferimento che raccolgano annunci e lamentele riguardanti abusi sessuali in ambito ecclesiale e assicurino dall'inizio un accompagnamento alle persone coinvolte e ai loro familiari. I recapiti di queste persone di riferimento vanno resi noti in ambito pubblico e in ogni caso va assicurato che le vittime possano rivolgersi facilmente ad esse.

4.2.1.2 *Commissioni di esperti diocesane e interdiocesane.* A sostegno delle persone di riferimento, in

ogni diocesi o in più diocesi assieme, verrà creata una commissione di esperti. Le persone di riferimento presentano a queste commissioni i casi di abusi, non appena le vittime ne danno il permesso e ne sono pronte. I casi vengono discussi all'interno della commissione prima d'essere sottoposti al relativo Vescovo diocesano. Della commissione d'esperti devono fare parte psicologi, medici, giuristi e teologi. Le persone di riferimento possono essere contemporaneamente membri della commissione. Ogni commissione di esperti agisce su mandato del Vescovo diocesano e nel rispetto delle direttive da lui emanate.

4.2.1.3 *Scelta delle persone di riferimento.* Le persone di riferimento nelle diocesi devono disporre di esperienza professionale nel lavoro con i soggetti coinvolti in abusi sessuali, un'opportuna qualifica tecnica e debbono mostrare disponibilità alla riflessione sul lavoro prestato in condivisione professionale con altri esperti. Detta riflessione avviene di regola all'interno delle commissioni di esperti.

4.2.1.4 *Accessibilità diretta al Vescovo diocesano.* Ogni vittima deve sempre avere la possibilità, qualora lo desideri, di rivolgersi direttamente al Vescovo diocesano.

4.2.2. Altri gruppi di esperti

4.2.2.1 *Gruppi di esperti non diocesani.* L'Unione dei Superiori maggiori religiosi e i responsabili delle comunità e dei movimenti ecclesiali sono legittimati a creare commissioni o gruppi di esperti.

4.2.2.2 *Costituzione e compiti.* Per la scelta delle persone di riferimento e dei membri dei gruppi d'esperti, così come per la definizione dei compiti valgono, in modo analogo, i criteri delle commissioni di esperti a livello diocesano.

5. Procedure adeguate

5.1. Prassi da seguire

5.1.1. *Prevenzione e aiuto alle persone interessate.* Tutti si impegnino a garantire, nei propri ambiti e competenze, la prevenzione e l'aiuto alle persone toccate da abusi sessuali. Perciò, i principi sopraccitati vanno presi in considerazione nella direzione, nell'accompagnamento spirituale e nella formazione iniziale e continua e nell'aggiornamento.

5.1.2. *Denunce e inchieste.* I casi di abusi sessuali in ambito ecclesiale devono essere, in ogni momento, portati a conoscenza delle persone di contatto delle diocesi interessate, sia dalla vittima, sia dal colpevole o da terzi. Le persone di contatto assicurano la massima discrezione, ma si occupano di avviare un'inchiesta adeguata. Su richiesta della vittima, le persone di riferimento si rendano disponibili ad accompagnare e coadiuvare le vittime per l'apertura di una procedura pubblica e qualificata di assistenza e tutela alle vittime.

5.1.3. *Procedura penale canonica e civile.* In ogni caso di abusi sessuali in ambito ecclesiale, vanno avviate sia una procedura penale canonica, sia una civile. I due livelli si completano e vanno dunque avviati contemporaneamente. Vanno naturalmente rispettate le competenze reciproche.

5.1.4. *Deferimento alle competenti istanze civili ed ecclesiastiche.* Il risultato dell'inchiesta su di un possibile abuso sessuale da parte della persona di riferimento e della commissione di esperti preposta, va trasmesso alle competenti autorità ecclesiastiche tenendo in debito conto la situazione. Rimane riservata la facoltà di denuncia alle autorità civili (v. 5.3.2.).

5.1.5. *Informazione al pubblico.* L'opinione pubblica reagisce in modo sensibile a notizie di abusi

sessuali. Per questo motivo, sin dall'inizio di una procedura, si dovrà avviare una politica dell'informazione attiva. Assicurando la protezione dei dati, dovrà venire garantita da subito la necessaria trasparenza. In ogni procedura bisognerà definire un responsabile dell'informazione che sarà l'unico punto di riferimento nei confronti dell'opinione pubblica.

5.2. La procedura ecclesiastica

5.2.1. *Indagine canonica previa.* Non appena un responsabile ecclesiastico venga a conoscenza del verificarsi, con buona probabilità, di un abuso sessuale, deve disporre un'indagine (can. 1717-1719 CIC). In questo ci si potrà basare sui risultati e sulla documentazione della persona di riferimento e della commissione di esperti, eventualmente completandoli.

5.2.2. *Ordinario.* Responsabili per le indagini previe sono gli Ordinari, vale a dire il Vescovo diocesano, i Vicari generali ed episcopali così come i Superiori maggiori degli istituti religiosi di diritto pontificio clericali. Qualora il Superiore di un istituto religioso di diritto diocesano, i responsabili di altre comunità ecclesiali o altre istituzioni ricevano una segnalazione, dato che non hanno la potestà ordinaria, debbono trasmetterla all'Ordinario diocesano competente.

5.2.3. *Competenza.* La competenza può risiedere contemporaneamente nelle mani di più Ordinari, in quanto il diritto penale conosce più motivi per attribuirlo: domicilio del reo, luogo d'azione del reo, luogo del reato, stato di vita del reo (p.es. religioso o no), materia. Si applica in questi casi il can. 1415 CIC, secondo cui "ha diritto di giudicare la causa quel tribunale che per primo citò legittimamente la parte convenuta".

5.2.4. *Orientamento dell'accusato.* A causa del pericolo di insabbiamento, è da valutare in modo approfondito in quale momento informare la persona accusata, affinché non possa cancellare eventuali prove, manipolare i fatti o influenzare vittime e testimoni. All'accusato vengono comunque date disposizioni perché non prenda contatto con la vittima. Se non sussistono motivi gravi in contrario, l'accusato andrebbe informato già nella fase dell'indagine previa riguardo alle accuse mossegli, permettendogli in questo modo di prendere posizione in merito.

5.2.5. *Misure cautelari.* Già durante l'indagine previa, è compito del Vescovo o dell'Ordinario incaricato o del Superiore maggiore di stabilire quali misure provvisorie siano da assumere (cfr. can. 1722 CIC), al fine di evitare scandali, per tutelare la vittima e la libertà dei testimoni e per garantire il corso della giustizia.

5.2.6. *Regole per la procedura ecclesiastica.* La procedura ecclesiastica segue le norme del processo penale canonico, secondo i can. 1717-1731 CIC, come pure le norme stabilite a questo proposito dalla Santa Sede. E' inoltre garantita l'assistenza giudiziaria sia per la vittima che per il reo. Per l'accertamento o la comminazione delle pene previste, dovrà tenersi un processo o, laddove il Codice di diritto canonico lo permetta, un procedimento amministrativo.

5.2.7. *Delitti di competenza della Congregazione per la Dottrina della fede.* Il giudizio di chierici che hanno commesso abusi sessuali ai danni di minorenni è di competenza della Congregazione per la Dottrina della fede. In questi casi, la prescrizione subentra allo scadere dei vent'anni successivi al compimento del diciottesimo anno d'età della vittima. In casi particolari la Congregazione può derogare dai termini di prescrizione. Pertanto, se dopo una indagine previa, l'accusa di abusi sessuali risulta credibile, il caso va trasmesso alla Congregazione per la Dottrina della fede. Questa fattispecie è data già in caso di acquisto, possesso (tra l'altro scaricamento da internet) e messa in circolazione di materiale pedopornografico.

5.2.8. *Assistenza alle vittime.* I Vescovi, i Superiori degli istituti e delle comunità religiose e ogni altra autorità ecclesiastica vegliano, nell'ambito delle loro competenze, affinché le vittime siano aiutate,

secondo i casi, in forma pastorale, medica, psicoterapeutica o anche finanziaria a mo' di risarcimento e compensazione.

5.2.9. *Pubbliche relazioni.* Un intenso lavoro di comunicazione deve permettere al grande pubblico di conoscere le possibilità di consultazione e di denuncia.

5.2.10. *Collaborazione con altre istanze ecclesiastiche e private.* Le autorità ecclesiastiche incoraggino la collaborazione e la trasparenza delle informazioni all'interno e all'esterno della propria giurisdizione e con altre istanze ecclesiali, e anche con altre comunità di credenti. Attivino una collaborazione nel campo della prevenzione, delle relazioni pubbliche e della formazione iniziale e continua e nell'aggiornamento.

Le autorità ecclesiastiche incoraggino la collaborazione e lo scambio di informazioni anche con i centri privati di consultazione e di terapia e vegliano affinché le vittime siano informate delle loro attività.

5.3. Collaborazione con i servizi dello Stato

5.3.1. *Principio.* Le disposizioni civili riguardo il dovere di denuncia devono essere rispettate in ogni momento. In vari Cantoni svizzeri, in caso di abusi sessuali perpetrati su minorenni, il diritto amministrativo prevede esplicitamente un dovere di denuncia per autorità e funzionari pubblici. Le autorità ecclesiastiche collaborino con gli inquirenti e altre autorità civili, tribunali, servizi sociali e consultori.

5.3.2. *Denunce penali.*

- La vittima va imperativamente resa edotta sulla possibilità di presentare denuncia penale secondo il diritto civile.

- Il reo, se i fatti lo accusano, va esortato ad autodenunciarsi.

- In caso di sospetti giuridicamente fondati, l'autorità ecclesiastica inoltra denuncia presso i competenti organi penali civili, salvo che la vittima o il suo rappresentante vi si opponga. La denuncia è comunque necessaria, laddove il pericolo di recidiva in casi di pedofilia non sia altrimenti scongiurabile.

6. Garanzia di trasparenza nell'informazione

6.1. Informazione all'interno della diocesi

6.1.1. *Garanzia.* I Vescovi e i Superiori maggiori religiosi si assicurino che tutte le informazioni dei servizi ecclesiali e dei collaboratori riguardanti gli abusi sessuali all'interno della propria giurisdizione siano trasmesse alle competenti commissioni di esperti poste sotto la loro autorità. Resta comunque intangibile il principio per il quale sono gli Ordinari a portare la responsabilità decisionale.

6.1.2. *Informazione a terzi.* I Vescovi o i Superiori maggiori religiosi informano i responsabili di parrocchie o altre istituzioni ecclesiali, nel caso di persone che sono o sono state oggetto di una procedura, civile o ecclesiale, per abusi sessuali. La cerchia delle persone informate e le informazioni date devono essere ridotte allo stretto necessario. Le informazioni trasmesse sottostanno al segreto professionale.

6.1.3. *Protezione dei dati.* La protezione dei dati è garantita, salvo i casi in cui un'informazione a terzi, come al punto 6.1.2, sia necessaria per evitare le recidive.

6.1.4. *Sospetti.* Qualora le autorità ecclesiastiche vengano informate di semplici sospetti o ricevano delle accuse che non necessitano di una procedura formale, essi possono avvalersi della collaborazione

di una persona competente per decidere sul proseguo. L'informazione a terzi su semplici indizi o accuse va fatta con molta riservatezza e precisando espressamente che si tratta unicamente di sospetti o di accuse.

6.2. Informazione ad altre diocesi

6.2.1. *Garanzia.* In caso di trasferimento ad altra sede di un collaboratore pastorale o di un religioso, i responsabili ecclesiastici dell'istituzione di partenza debbono debitamente informare i responsabili sotto la cui autorità andrà a trovarsi la persona in questione, in ossequio a quanto previsto nei punti 6.1.2. – 6.1.4.

6.2.2. *Dichiarazione scritta di buona condotta.* In caso di trasferimento, l'Ordinario del luogo di partenza deve redigere una dichiarazione di buona condotta destinata all'Ordinario del nuovo luogo di attività della persona in questione.

6.2.3. *Estratti dal casellario giudiziale.* Per l'assunzione di collaboratori pastorali ed ecclesiastici provenienti da altri luoghi, in particolare se provenienti da paesi esteri, di principio dev'essere loro richiesta la presentazione di un estratto dal casellario giudiziale.

7. Diritto pubblico

7.1. *Diritto penale.* Gli abusi sessuali sono puniti secondo il Codice penale svizzero (CP). Sono da sottolineare i seguenti atti punibili:

- atti sessuali con fanciulli minori di 16 anni (art. 187 CP)
- atti sessuali con persone dipendenti minorenni di età superiore ai 16 anni (art. 188 CP)
- sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193 CP)
- offerta di materiale pornografico a minorenni, messa in circolazione e possesso di pedopornografia o materiale pornografico violento (art. 197 CP).
- molestie sessuali (art. 198 CP).

7.2. *Diritto civile.* La vittima di abusi sessuali o eventualmente terzi hanno diritto a un indennizzo civile da parte del reo (indennizzo per spese di terapia, perdita di lavoro, ecc., risarcimento per torto morale). Rivendicazioni civili verso le istituzioni di diritto ecclesiastico o le istituzioni ecclesiali possono sussistere quando gli obblighi di protezione legale o contrattuali, per es. all'interno di un rapporto di formazione, sono stati violati.

7.3. *Legge sull'aiuto alle vittime.* Grazie alla Legge federale del 4 ottobre 1991 sull'aiuto alle vittime di reati, la posizione giuridica delle vittime è stata migliorata. L'aiuto comprende la consultazione, la protezione della vittima e la garanzia dei suoi diritti nella procedura penale, così come l'indennizzo e il risarcimento per torto morale. Queste disposizioni sono state migliorate e completate dal Codice di procedura penale svizzero (CPP) del 5 ottobre 2007 (art. 116 ss. CPP).

7.4. *Segreto d'ufficio e segreto professionale.* La violazione del segreto d'ufficio (per es. come responsabile di una parrocchia) e del segreto professionale (per es. come prete o collaboratore pastorale laico) è punibile (artt. 320 e 321 CP).

8. Disposizioni finali

8.1. *Modifica delle presenti direttive.* Queste direttive saranno regolarmente rivedute dalla Commissione d'esperti costituita a norma del punto 4.1. Questa revisione terrà conto delle nuove conoscenze e sviluppi e delle esperienze acquisite. Le modifiche saranno sottoposte alla Conferenza

dei Vescovi svizzeri che deciderà in merito.

8.2. *Pubblicazione.* La Conferenza dei Vescovi svizzeri veglierà affinché le presenti direttive siano pubblicate nelle diocesi. In collaborazione con i Vescovi e con i Superiori maggiori religiosi, essa le pubblicherà, in forma appropriata, anche all'indirizzo del pubblico interessato.

8.3. *Entrata in vigore.* Le presenti direttive emendate sono state varate dalla Conferenza dei Vescovi svizzeri alla 297^{ma} assemblea plenaria del 3–5.9.2012 ed entrano in vigore, per decisione del 20.1.2014¹, a decorrere dal 1° febbraio 2014.

8.4. *Assenso dell'Unione dei Superiori maggiori religiosi.* Nella sua assemblea generale del 16.7.2012, l'Unione dei Superiori maggiori religiosi della Svizzera ha dichiarato le presenti disposizioni come vincolanti per le proprie comunità.

Friburgo, 31 gennaio 2014

Friburgo, 28 gennaio 2014

Per la Conferenza dei Vescovi svizzeri

Per l'Unione dei Superiori maggiori religiosi

Mons. Vescovo Markus Büchel
Presidente

P. Ephrem Bucher OFMCap
Presidente

Sig. Erwin Tanner-Tiziani
Segretario generale

Sr. Susanna Baumann SCSC
Segretaria

¹ Dopo la notifica della Congregazione per la Dottrina della fede del 3.12.2013 sulla non necessità d'una recognitio formale da parte della Sede Apostolica, tenuto conto del fatto che le presenti Direttive non esulano dal diritto universale della Chiesa.

Allegato: Terminologia

A complemento del punto 1.1 ecco alcune nozioni importanti, spesso usate nella discussione sulla problematica degli abusi. Alcuni termini sembrano in parte sovrapporsi, tuttavia hanno delle sfumature differenti.

Abuso di potere. Ogni contatto sessuale fra un collaboratore pastorale e una persona alla ricerca di un consiglio o dipendente in altro modo è una trasgressione e un abuso della posizione, del compito e della situazione pastorale. Il termine “abuso di potere” mette in evidenza che una persona in posizione di superiorità sfrutta una persona in posizione inferiore. Il potere spesso entra in gioco in modo subdolo. Ogni relazione segnata da una asimmetria – sulla base dei ruoli, delle conoscenze, dell’età ecc. – si manifesta in rapporto alla differenza di potere delle parti. Si parla di abuso quando questo potere, agendo specialmente sulla psiche, è usato per soddisfare le proprie tendenze personali. Se si tratta di impulsi erotici o sessuali, si parla di abuso o di molestie sessuali.

Abuso sessuale su bambini. Si tratta di qualsiasi contatto o qualsiasi atto fra un bambino e un adulto, dove l’adulto si serve del bambino come oggetto sessuale. In questo caso il bambino è vittima di un abuso sessuale senza porsi la domanda se sia stato chiaramente forzato a partecipare a tali atti o no, se vi sia stato contatto corporale o contatto in campo sessuale o no, se l’atto sia stato provocato dal bambino o no, se ne risultino dei danni evidenti duraturi o no (WINTER Report, tomo II pag. A-20). Contatti sessuali fra adulti e bambini sono dichiarati attualmente “abusi sessuali” indipendentemente dal genere e dal metodo di questi contatti, dalla loro intensità e durata e dal sesso delle persone implicate (M. Dannecker, Sexueller Missbrauch und Pädosexualität, in: V. Sigusch ed., Sexuelle Störungen und ihre Behandlung, 3a ed. Stoccarda 2002, 465).

Approfittare di un ascendente morale. Nell’ambito degli abusi sessuali si tratta normalmente del fatto che il colpevole approfitti di un ascendente morale. Egli si crede superiore alla vittima su uno o più punti, per es. per la sua posizione gerarchica, la sua funzione, la sua età, la sua indipendenza affettiva, la sua istruzione, il suo prestigio in quanto collaboratore pastorale. Perciò in questo campo si parla anche di abuso di potere.

Castità. Castità significa integrazione riuscita della sessualità nella persona e di conseguenza, dell’interiore unità nella persona dell’essere fisico e di quello spirituale. La sessualità che testimonia che l’essere umano appartiene anche al mondo corporeo e biologico, diviene personalmente e veramente umana, quando è integrata nel rapporto tra persona e persona, nel dono totale e reciprocamente illimitato tra uomo e donna. La virtù della castità custodisce dunque l’integrità della persona e la totalità del dono. Tutti, ognuno nel proprio stato di vita, sono chiamati a vivere una vita di castità. La castità richiede l’apprendimento della padronanza di se, che equivale all’educazione alla libertà.

Collaboratore pastorale. In questo documento, per semplificazione e per estensione, sono considerati collaboratori pastorali, oltre a sacerdoti, diaconi, religiosi, collaboratori pastorali laici, catechisti e animatori giovanili, anche quei collaboratori ecclesiali che non sono direttamente agenti pastorali (assistenti sociali, responsabili giovanili, sacrestani, segretari ecc.).

Colpevole. Nelle relazioni umane, un comportamento che non rispetta i limiti ha vaste conseguenze negative, anche se i danni psichici che ne derivano restano nascosti per molto tempo o nemmeno appaiono una volta terminata la relazione. Il collaboratore pastorale è “colpevole” perché offende la sua missione e il suo compito e ferisce l’integrità della persona che gli è affidata. Il termine “colpevole”, che può suscitare sentimenti di comprensibile difesa, è utilizzato per mostrare da che parte si trova la responsabilità principale nel comportamento sbagliato. I colpevoli possono essere preti, religiosi o altre persone assunte dalla Chiesa (laici in ministero pastorale, maestre d’asilo, sacrestani ecc.) così come persone attive nelle comunità (responsabili giovanili ecc.), stipendiati o

volontari.

Bisogna evitare la falsa impressione che il problema sia specificatamente legato al celibato. Il regolamento della Conferenza dei Vescovi olandesi parla di abuso sessuale “nelle relazioni pastorali” (in pastorale relaties), che potrebbe corrispondere a delle relazioni pastorali o educative.

“*Consenso*” della vittima? Anche se la vittima, in modo tacito o esplicito, è consenziente agli atti sopraccitati, lo sfruttamento e le molestie sussistono. Facendo valere dei motivi pastorali o un sedicente aiuto, non si fa che nascondere la natura abusiva del comportamento. Questi motivi non possono in alcun caso giustificare i contatti con le persone dipendenti citate sopra. Nelle relazioni pastorali o in altre forme di assistenza è incontestabile che la responsabilità è del collaboratore pastorale.

Efebofilia. Concerne gli adolescenti fra i 14 e i 17 anni (cfr. pedofilia); in questo documento non è trattata a parte.

Minorenni. Minorenne è una persona che non ha ancora compiuto sedici anni. Bisogna ricordare che la legislazione del diritto canonico e quella del diritto civile possono fissare, secondo le circostanze e i luoghi, altri limiti di età per l’adempimento legale delle varie ordinanze nel quadro generale dell’abuso sessuale.

Molestie sessuali. Per molestie sessuali si intendono:

- gli abusi sotto forma di gesti che vanno dai contatti apparentemente accidentali ai contatti corporali forzati di natura sessuale
- proposte verbali di tendenza sessuale e allusioni erotiche che mettono l’accento sul piano fisico e dell’immaginazione
- esibizionismo, voyeurismo, trasmissione di materiale pornografico ecc.

Nuovo trauma. Si riattualizza il primo trauma subito dalla vittima, non nella forma del ricordo, bensì del rivivere la violazione subita. Gli interessati si ritrovano in pieno nella situazione subita, abbinandovi le emozioni, sensazioni corporee e reazioni vissute. Il nuovo trauma scatta con i cosiddetti “flashbacks”, che possono essere immagini, sentori, un film, una situazione, l’indagine stessa inerente al procedimento giudiziario, che tutti ripresentano il trauma traversato. Questi detonatori vengono chiamati “trigger”. Il nuovo trauma fa rivivere sensazioni dolorose e forti, così che gli interessati evitano spesso gli eventuali trigger, nella misura delle loro possibilità, e sviluppano talora sintomi di rigetto coattivo o fobico, evitando per esempio l’oscurità in camera, in cantina, i viaggi in treno o col tram, certi luoghi o contatti ecc. E’ perciò importante affidare interamente alla vittima la decisione di sporgere o no una denuncia.

Pedofilia. Si parla di pedofilia quando intensi fantasmi che eccitano la sessualità, i bisogni o i comportamenti sessuali impulsivi, ripetuti per una durata di almeno sei mesi, hanno come oggetto atti sessuali con un fanciullo o un pre-adolescente (generalmente 13 anni o meno) (cfr. Diagnostic and Statistical Manual ADM-IV). La pedofilia autentica, dunque una fissazione sessuale intensa sui bambini, deve essere considerata come un disordine psichico grave. Fino ad oggi, le esperienze hanno dimostrato che può essere appreso un controllo del comportamento sessuale, ma la probabilità di una ricaduta è molto grande. Nonostante i risultati positivi dei programmi terapeutici, non si può parlare di guarigione. I disordini comportamentali assomigliano alla tossicomania. Siccome si tratta di disordini che possono essere curati ma non guariti, sono indispensabili le terapie mediche su lunghi periodi. “Sia la pedofilia che l’efebofilia sono sempre atti aggressivi. ... La rimozione della realtà può far credere al colpevole che il suo atto sia di ordine educativo e anche amichevole. La relazione conferisce al colpevole potere, controllo e dominio sul bambino. ... La mancanza di autocoscienza del colpevole, la sua immaturità psicosociale e la sua incapacità ad avere delle relazioni soddisfacenti in seno al gruppo dei coetanei ..., fanno sì che il bambino/l’adolescente sia l’oggetto ideale dello sfruttamento sessuale.” (cfr. St. Rossetti, W. Müller. ed., Sexueller Missbrauch Minderjähriger in der Kirche,

Magonza 1996, 53 s.)

Persone dipendenti. Le seguenti persone, fra le altre, possono essere dipendenti da collaboratori pastorali o da altri collaboratori ecclesiali:

- bambini e adolescenti
- allievi e studenti, o persone sottomesse a un superiore (dipendenza strutturale)
- persone interessate alle diverse attività pastorali
- persone che chiedono consiglio o aiuto
- collaboratori o collaboratrici più giovani di un collaboratore pastorale, in dipendenza psichica o strutturale.

Prevenzione. Sono considerate come prevenzione tutte le misure concernenti l'abuso sessuale di un bambino o di persone in rapporto di dipendenza pastorale atte a impedire le trasgressioni verso le potenziali vittime. Si tratta in particolare di scoprire gli indizi comportamentali che potrebbero portare a tali trasgressioni e di ridurre la possibilità di altre conseguenze.

Protezione della vittima e denuncia. Il pubblico interesse di Chiesa e Stato a prevenire e delucidare scrupolosamente i casi ed un'equa ripartizione dei ruoli di giustizia sono ottimamente garantiti con l'inoltro d'una denuncia presso le autorità giudiziarie civili. Riflettendo però alla protezione della vittima, si può giungere a considerazioni più sfumate, cui non cessano di riferirsi proprio i professionisti della protezione della vittima: quest'ultima deve conservare il dominio sull'introduzione della causa e non cedere ulteriormente le sue prerogative. Un procedimento giudiziario può essere assai gravoso per la vittima, ragion per cui la protezione della stessa esige che sia essa, nel limite delle sue forze, a decidere se avviare una procedura ed esporsi all'aggravio che ne deriva. Occorre indicarle in ogni modo, secondo il punto 5.3.2 delle Direttive, la possibilità di sporgere denuncia. Se però sussiste il pericolo di recidiva del colpevole (soprattutto pedofila) e che tale rischio non possa essere scansato altrimenti, il pubblico interesse di Chiesa e Stato ad evitare atti criminali ha il sopravvento sui diritti della vittima; in questo caso i responsabili ecclesiali sono tenuti a sporgere denuncia sulla base delle Direttive. Ad inizio colloquio occorre avvertire di questa eventuale costrizione la vittima che voglia denunciare il sopruso subito.

Sfruttamento. Questa nozione, utilizzata in modo analogo nel campo sociale ed ecologico, significa una appropriazione ingiustificata e spesso senza rispetto. Deriva da una posizione di superiorità apparente o reale che pensa di poter approfittare della dipendenza degli altri per soddisfare tendenze personali.

Sfruttamento sessuale. Quando un collaboratore pastorale si abbandona ad atti sessuali con persone che cercano consiglio o aiuto o sono diversamente dipendenti, si parla di sfruttamento sessuale o di abuso sessuale. E' opinione corrente che la prova di uno sfruttamento o di una molestia sessuale sussiste solo quando sono state usate forza e violenza corporale. Ciò non è esatto!

Trauma secondario. Tocca coloro che prestano aiuto alle vittime ed è un processo di modifica o turbamento dell'appercezione sensibile delle relazioni interpersonali. Il turbamento deriva dal costante frequentare le esperienze dolorose di altre persone (come la morte, la violenza e la guerra). Occorre capire il processo di trauma secondario come un contagio di tipo psichico, nel quale i contenuti di esperienze emotive inconscie delle vittime penetrano nel subconscio di coloro che le aiutano, così che ne deriva un condizionamento e/o un disagio della percezione emotiva e del personale orientamento di vita. Può toccare le emozioni più elementari come la paura, l'angoscia della morte e il senso d'impotenza.

Tutte le persone impegnate nella pastorale godono di una posizione particolare. Le persone alla ricerca di consigli fanno generalmente poca differenza fra collaboratori pastorali consacrati e non consacrati. Molti collaboratori pastorali godono di un prestigio particolare e vengono consultati come

guide in qualità di rappresentanti dell'istituzione Chiesa, con i suoi principi elevati.

Vittima. Questa nozione concerne la persona che, avendo domandato consiglio e aiuto ed essendo dipendente o strutturalmente inferiore, è stata ferita da un atto non professionale nella sua integrità psichica e/o corporale. Si tratta in gran parte di minori o adulti che da bambini o da adolescenti hanno subito abusi sessuali.